

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Ordinanza n. 31 del 19 marzo 2013**

PARZIALE RETTIFICA ALL'ORDINANZA N.29 DEL 14 MARZO 2013 AD OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI UNA QUOTA PARTE DELLA SPESA PROGRAMMATA PER IL PERIODO 30 LUGLIO 2012 – 31 MARZO 2013 E SPECIFICATA ALLA VOCE 14a "SPESE INERENTI L'ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI O FRAGILI PRESSO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE" DELL'ALLEGATO 1 ALL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 7/2013, COME RIDETERMINATA CON LA PRESENTE ORDINANZA

VISTI:

- Le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 , con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012 e fino al 29 luglio 2012, in conseguenza rispettivamente degli eventi sismici del 20 maggio e 29 maggio 2012 nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l'ambito delle iniziative d'urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisori urgenti, finanziabili con le risorse di cui all'art. 7 dell'ordinanza medesima;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l'altro, oltre a circoscrivere l'ambito delle iniziative d'urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell'OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell'assistenza alla popolazione, ad istituire presso la sede dell'Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a

prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro alla Di.Coma.C. dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale è stato disciplinato il subentro di cui sopra;

DATO ATTO che, con propria ordinanza n.29 del 14 marzo 2013, si è provveduto a rideterminare la spesa complessivamente programmata per la voce 14a "Spese delle amministrazioni locali per l'accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili" dell'allegato 1 alla propria ordinanza n. 7/2013 in € 7.413.213,00 per il periodo 30 luglio 2012 – 31 marzo 2013 dando atto che la previsione complessiva degli oneri correlati alla assistenza alla popolazione e per le attività ad essi strumentalmente connesse sino al 31 marzo 2013 viene ridotta di € 2.774.418,40;

DATO ATTO altresì che il totale degli oneri dettagliati nella tabella allegato1 della sopraccitata ordinanza n.7/13 è stato rivisto con propria ordinanza n. 11/2013 ad oggetto "parziale rettifica dell'ordinanza n.7 del 8 febbraio 2013 recante programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 marzo 2013", e, risulta essere pari alla cifra complessiva di euro 90.005.703,00;

Tenuto conto dell'intervenuta rettifica di cui sopra, pari a euro 90.005.703,00 e della riduzione di euro € 2.774.418,40 prevista con l'ordinanza 29/2013 la stima effettiva dei suddetti oneri risulta essere pari a € 87.231.284,60, pertanto risulta necessario procedere alla correzione dell'importo erroneamente indicato al punto 2 del dispositivo della sopraccitata ordinanza n.29 del 14 marzo 2013 che, viene modificato da euro 86.624.546,60 ad euro 87.231.284,60;

TUTTO quanto sopra premesso

DISPONE

1. di stabilire che, a parziale rettifica dell'ordinanza n.29 del 14 marzo 2013, la previsione complessiva degli oneri correlati alla assistenza alla popolazione e per le attività ad essi strumentalmente connesse sino al 31 marzo 2013 di cui alle ordinanze n.7/2013 e 11/13, viene rideterminata in € 87.231.284,60;
2. di dare atto che gli oneri di spesa di cui al precedente punto 1 trovano copertura nell'ambito del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato;

3. di dare atto che per la rendicontazione e la liquidazione - nei limiti di quanto autorizzato con i propri provvedimenti - alle amministrazioni locali delle spese per l'accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili si rinvia alle procedure definite con proprio decreto n. 103 del 12 febbraio 2013;
4. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.n.20/1994;
5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT).

Bologna lì, 19 marzo 2013

Vasco Errani